

COMUNE DI VITERBO

IL COLLEGIO DEI REVISORI



Il giorno 17 luglio 2014 si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Viterbo nelle persone del Dott. Carlo Cardoni, presidente, del Dott. Emanuele Re, componente e del Dott. Andrea Arcangeli, componente, per esprimersi in merito alla compatibilità dei costi della Contrattazione Collettiva Decentrata Integrativa del personale dirigente del Comune di Viterbo - parte economica anno 2013, con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.

Premesso che

- è stata trasmessa al Collegio dei Revisori la preintesa del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale dirigente per l'utilizzazione delle risorse economiche relative all'anno 2013, sottoscritta dalla Delegazione Trattante in data 22/05/2014, integrata dalla relazione illustrativa e tecnico-finanziaria sottoscritta dal Dirigente del Settore 1°, Dott. Romolo Massimo Rossetti e dal Dirigente del Settore 2°, Dott. Stefano Quintarelli (che si allega);
- l'art. 5, comma 3, del CCNL del 23/12/99, come sostituito dall'art. 4 del CCNL 22/02/2006, prevede che *"Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal collegio dei revisori dei conti [...]"* ;
- l'art. 40 comma 3 *quinquies*) del D. Lgs 165/2001, come modificato ed integrato con D.lgs 27/10/2009 n. 150, prevede che *"[...]Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. [...]"*;
- l'art. 40 *bis*) comma 1 del medesimo D. Lgs 165/2001 dispone: *"Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle*

disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo";

- il parere del Collegio dei Revisori attiene, quindi, alla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge e non alla sua legittimità e regolarità rispetto alle norme del Contratto Collettivo.

Visti

- la corrispondenza del dato di bilancio con le risorse relative all'ipotesi di accordo in oggetto;
- l'art. 9, comma 2 *bis*) del D. L. 78/2010, convertito con legge 122/2010;
- l'art. 1, comma 557 della L. 296/2006 (Finanziaria 2007);
- le disposizioni contenute nel T.U.E.L.;
- il Regolamento di Contabilità dell'Ente;


il Collegio attesta la compatibilità dei costi della preintesa del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale dirigente per l'utilizzazione delle risorse economiche relative all'anno 2013, con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge sopra riportate.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Carlo Cardoni



Dott. Emanuele Re



Dott. Andrea Arcangeli

